

Convenzione fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi²

Conclusa il 13 aprile 1892

Approvata dall'Assemblea federale il 23 giugno 1892³

Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 agosto 1894

Entrata in vigore il 16 agosto 1894

(Stato 16 agosto 1894)

*Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera,
da una parte, e
Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia,
a nome dell'Impero Germanico,
dall'altra,*

mossi dal desiderio di regolare i rapporti reciproci dei loro paesi in ciò che concerne la protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi, hanno intavolato a questo effetto dei negoziati e nominato loro plenipotenziati:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, sotto riserva delle ratificazioni reciproche,
hanno stabilito e concluso la convenzione seguente:

Art. 1 a 4⁴

Art. 5

Il pregiudizio che, secondo le leggi delle parti contraenti, nasce dal non avere entro un dato termine eseguita una invenzione, riprodotto un disegno o modello, adoperato un marchio di fabbrica o di commercio, non si verificherà, se l'esecuzione, la riproduzione o l'uso hanno luogo sul territorio dell'altra parte. L'importazione, nel terri-

RU 14 389 e CS 11 1017; FF 1892 III 247 ediz. ted., 694 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² Questa conv. è stata adattata dall'acc. del 26 mag. 1902 (RU 19 530) alla conv. d'unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale [RU 7 517, 16 365], attesa l'accessione dell'Impero germanico a quest'ultima conv.. Il medesimo acc., che ha abrogato gli art. 1-4, 6, 8 e 9 e modificato l'art. 5, il protocollo di chiusura [RU 14 394] e il protocollo addizionale del 16 giu. 1893 [RU 14 396] e ha aggiunto due capoversi all'art. 5, è stato approvato dall'Assemblea federale il 2 ott. 1902 (RU 19 529), le ratificazioni sono state scambiate il 3 apr. 1903 ed è entrato in vigore il 1° mag. 1903, data nella quale l'adesione dell'Impero germanico alla conv. d'unione di Parigi è divenuta effettiva.

³ RU 14 387

⁴ Abrogati dall'art. I dell'acc. del 26 mag. 1902. Vedi la nota al titolo.

torio di una delle parti contraenti d'un prodotto fabbricato sul territorio dell'altra parte, non potrà pregiudicare, nel paese dove la merce fu importata, la protezione accordata dalla legge a un'invenzione, a un disegno o modello, a un marchio di fabbrica o di commercio.

Le precedenti disposizioni non sono applicabili a quelle invenzioni che secondo le leggi di una delle parti contraenti, sono escluse dalla protezione accordata ai brevetti di invenzione. Restano però intatte le facilitazioni assicurate al proprietario di un brevetto dall'articolo 2 dell'Atto addizionale del 14 dicembre 1900⁵ alla Convenzione per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883.⁶

I pregiudizi che secondo le leggi delle parti contraenti si verificano per i brevetti di invenzione nel caso del diniego di licenza, non sono esclusi dalle disposizioni contenute nel secondo capoverso.⁷

Art. 6⁸

Art. 7

Gli attinenti dell'una delle parti contraenti che avranno ottenuto un brevetto sul territorio dell'altra parte, potranno far valere i loro diritti derivanti dal brevetto senza esser tenuti all'osservanza delle prescrizioni legali concernenti l'apposizione di un distintivo sui prodotti fabbricati secondo il brevetto, o sul loro imballaggio. In mancanza di questo distintivo, chi procede contro il contraffattore dovrà provare in modo speciale l'esistenza del dolo.

Art. 8 e 9⁹

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berlino il 13 aprile 1892.

Roth

Freiherr von Marschall

⁵ L'atto addizionale del 14 dic. 1900 [RU 19 213] che modifica la conv. del 20 mar. 1883 è ora sostituito, nei rapporti fra la Svizzera e la Germania, dalla conv. d'unione di Parigi riveduta a Stoccolma nel 1967 (RS 0.232.04) della quale fanno parte entrambi gli Stati. Vedi l'art. 5 di quest'ultima convenzione.

⁶ Introdotto dall'art. II dell'acc. del 26 mag. 1902. Vedi la nota al titolo.

⁷ Introdotto dall'art. II dell'acc. del 26 mag. 1902. Vedi la nota al titolo.

⁸ Abrogato dall'art. I dell'acc. del 26 mag. 1902. Vedi la nota al titolo.

⁹ Abrogati dall'art. I dell'acc. del 26 mag. 1902. Vedi la nota al titolo.